

**SOTTOPROGRAMMA annualità FEAGA 2027****Linea di finanziamento attivata a favore delle imprese apistiche****Criteri per la concessione dei contributi*****1 Descrizione generale******1.1 Descrizione intervento***

L'intervento prevede l'erogazione di un aiuto in conto capitale per investimenti materiali e immateriali a beneficio delle aziende apistiche, favorendo la competitività e l'innovazione nel settore dell'apicoltura attraverso l'attivazione delle seguenti Azioni previste nel Sottoprogramma quinquennale della Regione del Veneto approvato con Delibera Consiliare n. 23 del 14/02/2023, sulla base delle spese ammesse esplicitate al paragrafo 5.3:

Azione B2 "Prevenzione avversità climatiche" è attivata limitatamente all'"alimentazione di soccorso";

Azione B4 "Razionalizzazione della transumanza";

Azione B5 "Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione".

1.2 Obiettivi Specifici

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115:

OS.2 migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

2. Ambito territoriale di applicazione

Intero territorio regionale.

3. Beneficiari degli aiuti**3.1 Soggetti richiedenti**

I beneficiari della presente linea di finanziamento sono gli imprenditori apistici in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione ai sensi del DM 04/12/2009 (BDA).

Consistenza verificata, su dati BDN inerenti le registrazioni avvenute dal 01 novembre al 31 dicembre 2025.

3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Al momento della presentazione della domanda, se non meglio specificato, i soggetti richiedenti devono:

- a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- b) essere titolare di P.IVA;
- c) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;



e07773f1



- d) essere in regola con il censimento e la denuncia degli alveari nella Banca Dati Nazionale Apistica (Consistenza verificata, su dati BDN inerenti le registrazioni avvenute dal 01 novembre al 31 dicembre 2025);
- e) non essere in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
- f) non essere classificato in BDN come "Allevamento familiare" alla data del 31/12/2025.

I suddetti criteri di ammissibilità devono essere mantenuti fino al termine previsto per la stabilità dell'operazione finanziata.

Ai fini dell'ammissibilità i richiedenti devono avere la regolarità contributiva. In caso di esenzione dall'obbligo di iscrizione a INPS, INAIL, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva che attesti il motivo dell'esenzione.

4. Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- giovane apicoltore: imprenditore apistico che non ha più di 40 anni al momento della presentazione della domanda;
- nuovo beneficiario: impresa che non ha beneficiato di contributo nei bandi DGR n. 171/2023, DGR 896/2023, DGR 698/2024, DGR 860/2025.
- zona montana: territorio delimitato nell'allegato del CSR 2023-2027 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani.
- alimentazione di soccorso: la somministrazione di candito o di sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei casi accertati di "crisi climatica";
- crisi climatica: situazione, evidenziata da ISMEA nelle forme indicate all'articolo 7 comma 3 del DM 614768 e ss.mm.ii, in cui il verificarsi di eventi meteorologici avversi, in particolari stadi fenologici delle piante, comportino una insufficiente alimentazione naturale da parte dell'ambiente dove sono collocati gli apiari, tale da mettere a repentaglio il benessere delle api e la loro stessa sopravvivenza;

5. Interventi ammissibili

5.1 Azioni previste

Sostegno agli investimenti al fine dello sviluppo delle attività apistiche per le seguenti azioni:

Azione B 2. "Prevenzione avversità climatiche" limitatamente all'"Alimentazione di soccorso":

L'azione è a supporto degli apicoltori professionisti che conducono più di 104 alveari dichiarati in BDN alla data del 31/12/2025 che, a seguito del verificarsi di "crisi climatica" nel periodo che intercorre dalla presentazione della domanda di contributo, e comunque non prima del 1 luglio 2026, al 30 giugno 2027, necessitano di utilizzare l'alimentazione di soccorso per sostenere il proprio patrimonio apistico.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del DM n. 614768 del 30/11/2022 e ss.mm.ii il MASAF, entro il 10 luglio 2027 approva la relazione di ISMEA che documenta le avversità alle origini del bisogno di



e07773f1



alimentazione di soccorso, la relativa quantità di alimentazione di soccorso massima nonché il prezzo massimo unitario nazionale, calcolato come media nazionale, finanziabili per Regione e Provincia autonoma per il corrente anno apistico (1 luglio 2026 - 30 giugno 2027) .

Il contributo verrà erogato subordinatamente a quanto approvato dal Ministero in relazione alla disponibilità del presente bando ed agli alveari richiesti in domanda.

Nel caso in cui il provvedimento ministeriale sopraccitato riporti che nell'annata di riferimento non vi sia stata necessità di ricorrere all'alimentazione di soccorso, la concessione dell'aiuto per l'attività B 2. non verrà riconosciuto alcun importo ammissibile in liquidazione.

Azione B4 "Razionalizzazione della transumanza":

L'azione favorisce la pratica del nomadismo per incrementare e valorizzare l'utilizzo delle risorse nettarifere anche nelle aree marginali, con interventi diretti a favore delle strutture aziendali.

Azione B5 "Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione":

L'azione è attivata per dare la possibilità agli apicoltori di strutturare o potenziare laboratori per l'estrazione, la conservazione e il confezionamento del miele e/o degli altri prodotti dell'alveare.

5.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Le seguenti condizioni di ammissibilità, se non meglio specificate, devono essere possedute al momento della presentazione della domanda e mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

- a) gli interventi devono essere ubicati/detenuti all'interno dei beni fondiari di proprietà del richiedente o in affitto con contratto regolarmente registrato, già in corso di decorrenza e con scadenza non antecedente alla data di conclusione del periodo di stabilità dell'operazione (condizione non applicabile alle arnie e sistemi di monitoraggio);
- b) l'intervento deve essere ubicato/detenuto nell'ambito del territorio regionale;

Condizioni specifiche per la sotto-azione B 2.

- c) presenza di almeno 104 alveari in proprietà dichiarati in BDN alla data del 31/12/2025.
- d) utilizzo di prodotti per l'alimentazione di soccorso del tipo Candito o Sciroppi zuccherini disponibili sul mercato e specifici per l'alimentazione delle api.

Condizioni specifiche per l'azione B4 e B5

- e) dimostrazione della coerenza degli investimenti richiesti in relazione all'attività aziendale svolta attraverso la presentazione di una relazione che dovrà:
 - descrivere l'ordinamento produttivo aziendale, con la quantificazione delle attività e delle produzioni apistiche aziendali;
 - mettere in relazione, evidenziandone la coerenza, gli investimenti richiesti a finanziamento con l'attività e l'esigenza quali-quantitativa aziendale;
 - dare evidenza della localizzazione degli investimenti richiesti a finanziamento

Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.



5.3 spese ammissibili

Sotto-azione B 2. “Prevenzione avversità climatiche” limitatamente all’“Alimentazione di soccorso”:
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di candito/sciroppi zuccherini reperibili in commercio esclusivamente nei casi accertati di “crisi climatica”.

Azione B 4: Razionalizzazione della transumanza: sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

Tipologia di spesa		Descrizione
a.	Cavalletti o supporti	Acquisto di cavalletti o supporti per il posizionamento delle arnie.
b.	Rimorchio per arnie	Acquisto di rimorchi non agricoli per il trasporto delle arnie.
c.	Attrezzatura integrativa ai mezzi di trasporto	Acquisto di gru a braccio variabile, senza limitazione di movimento, con sollevamento massimo di 25 q.li, per facilitare le operazioni di carico e scarico degli alveari. Acquisto di sponda idraulica Rampe per carico scarico muletti o motocaricole
d.	Carriole porta arnie	Carriole porta arnie anche motorizzate.
e.	Sistemi di monitoraggio del peso degli alveari da remoto	Bilance consultabili da remoto e strumenti direttamente collegati necessari al loro funzionamento
f.	Arnie per nomadismo con fondo a rete	Arnie da nomadismo solo nido o complete con melario e telaini con fondo a rete anti varroa

Azione B 5: Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione per le sale di smielatura conservazione e confezionamento del miele e/o degli altri prodotti dell’alveare: Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- Disopercolatrici, vasche di raccolta e presse per cera, attrezzatura per operazioni di disopercolatura manuale.
- Centrifughe, Sceratrici solari o a vapore, fusore per opercoli.
- Filtri, vasche di decantazione.
- Camere calde, deumidificatori, scaldi miele, maturatori, miscelatori.
- Linee per il confezionamento complete o parte di esse, (etichettatrici, dosatrici), macchine per termo pacchi.



e07773f1



- f. Autoclavi per sterilizzare la cera e stampi per fogli cerei.
- g. Nastri trasportatori al servizio delle sale di smielatura, bilance per il controllo, celle frigorifere per la conservazione di miele e melari a temperatura controllata .
- h. ogni altra attrezzatura complementare attinente alla sala di smielatura e coerente con le operazioni di lavorazione dei prodotti dell'alveare svolte in essa.

5.4 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- acquisto di automezzi targati;
- manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti); a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorchè effettivamente non recuperabile), non è mai una spesa ammissibile;
- acquisto di materiale usato o di materiali per la costruzione delle arnie in modo autonomo da parte dell'apicoltore, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse
- spese di trasporto per la consegna dei materiali;
- materiale di imballaggio;
- arnie da nomadismo smontate o parti di esse;
- spese per gli acquisti di macchinari o attrezzature usate o acquistate in leasing;

5.5 Limiti e condizioni

- l'aiuto non potrà essere destinato a finanziare investimenti effettuati per conformarsi ai requisiti minimi obbligatori in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- non è ammessa la richiesta per interventi per il quale il soggetto richiedente abbia già ricevuto contributi ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie, o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda;
- tutte le attrezzature che beneficeranno del contributo ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 dovranno essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di appartenenza.

Limiti e condizioni specifici per la sotto-azione B2. "Prevenzione avversità climatiche":

- L'aiuto è finanziato solamente al verificarsi di condizioni di "Crisi climatica" e sulla base delle quantità e degli importi stabiliti da ISMEA entrambi approvati dal MASAF con proprio provvedimento che verrà adottato entro il 10 luglio 2027, nel rispetto dell'importo richiesto in domanda e dei limiti complessivi di bando.

Limiti e condizioni specifici per l'azione B4 "Razionalizzazione della transumanza"



e07773f1



- Gli interventi di cui sopra saranno pagati a condizione che la ditta dichiari l'attività di nomadismo presso la banca dati dell'anagrafe nazionale;
- L'attività di nomadista deve essere mantenuta per l'intero periodo vincolativo del bando;
- Gli interventi di cui al paragrafo 5.3 lettera c. "Attrezzatura integrativa ai mezzi di trasporto" sono finanziati se in possesso di un automezzo idoneo per la loro installazione;
- I richiedenti a contributo di arnie per nomadismo non possono ricevere arnie, finanziate con il medesimo bando, dalle forme associate, azione B1. "Lotta a parassiti e malattie;
- Le arnie richieste a contributo non possono essere superiori ad 1/3 degli alveari condotti nell'attività nomadistica (dati riferiti alla dichiarazione in BDN al 31/12/2025)

Limiti e condizioni specifici per l'azione B5 "Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione per le sale di smielatura conservazione e confezionamento del miele e/o degli altri prodotti dell'alveare"

- Il pagamento del contributo sarà effettuato a condizione che a consuntivo, entro il termine previsto per la conclusione dell'intervento, venga presentata l'autorizzazione sanitaria per i locali destinati alla lavorazione del miele, rilasciata dalle autorità competenti;

5.6 Vincoli e Prescrizioni

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento UE 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9 e 10.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente sottoprogramma, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di 3 anni dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di contributo non potranno essere alienate né essere destinate ad uso diverso da quello previsto dal presente bando per il periodo vincolativo di tre anni a decorrere dalla data di effettiva acquisizione del bene.

Nel caso in cui, durante il periodo vincolativo, si riscontrasse l'alienazione o l'uso diverso da quello previsto dal presente bando, AVEPA, fatte salve le cause di forza maggiore, provvederà ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso e il recupero degli importi liquidati.

Il divieto di cessione di cui sopra, prima dei termini indicati, non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d. la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e. un'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nei casi di:

- i. cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- ii. cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure;
- iii. qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3, art 5, D.M. 614768 del 30.11.2022.



e07773f1



gli Organismi pagatori territorialmente competenti procedono al recupero dell'aiuto finanziario erogato al beneficiario che comprende sia la quota di competenza dell'UE sia la quota di competenza nazionale.

5.7 Termini e scadenze per l'esecuzione e la rendicontazione degli interventi

Risultano ammissibili le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa, in ogni caso sostenute dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2027, fatta salva la verifica del rispetto di quanto previsto dal DM MASAF n. 614768 del 30/11/2022 e ss.mm.ii.

Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano regolati con modalità tracciabili.

Entro il termine del 30 giugno 2027 gli investimenti devono essere completamente realizzati e i relativi titoli di spesa regolarmente quietanzati.

I termini di scadenza per l'esecuzione degli interventi e l'effettuazione delle relative spese non sono prorogabili.

I beneficiari dovranno presentare la documentazione delle spese sostenute, secondo le modalità e i termini indicati da AVEPA nel rispetto delle previsioni del presente documento.

In caso di presentazione in ritardo della domanda di saldo, verranno applicate le riduzioni indicate al paragrafo 6.5 "Riduzioni e penalità".

5.8 Varianti

Non sono ammesse varianti alle voci di spesa ammissibili.

Sono ammissibili "modifiche non sostanziali" se rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano "modifiche non sostanziali" quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 10% della spesa ammessa per l'operazione, così come il cambio di preventivo. La modifica non sostanziale va motivata e corredata da documenti comprovanti la congruità della spesa della soluzione proposta.

Le modifiche non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, devono essere autorizzate prima del termine per la conclusione dell'operazione, pena la non ammissibilità della spesa. Pertanto, il beneficiario deve richiedere preventivamente all'ufficio istruttore di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tali modifiche non sostanziali all'operazione ammessa a finanziamento.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, possono essere autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può richiedere ad AVEPA di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale variazione non sostanziale all'intervento ammesso a finanziamento.



e07773f1



6 Pianificazione finanziaria

6.1 Importo finanziario a bando

L'importo messo a bando per i tre interventi è complessivamente pari a 90.000,00 €, così ripartiti:

- Azione B 2. Interventi per l'“Alimentazione di soccorso” 10.000,00 €;
- Azione B 4: Interventi per la “Razionalizzazione della transumanza” 24.000,00 €;
- Azione B 5: Interventi per l'“Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione” 56.000,00 €;

Nel caso in cui la somma complessivamente ammessa per le azioni B4 e B5 della presente linea di finanziamento sia inferiore alla disponibilità della stessa, le risorse eccedenti saranno distribuite tra le altre linee di finanziamento del presente bando a partire da quella con il maggiore differenziale tra la somma ammessa e quella finanziata.

Nel caso in cui la somma ammessa per una delle azioni B 4 o B5 sia inferiore alla disponibilità della stessa, le risorse eccedenti andranno ad incrementare la disponibilità finanziaria dell'altra azione.

Nel caso in cui la somma ammissibile, calcolata come indicato al paragrafo 8.3, per l'azione B2 della presente linea di finanziamento sia inferiore alla disponibilità di bando, le risorse eccedenti andranno ad incrementare la disponibilità finanziaria dell'azione B5 e in subordine dell'azione B4. Nel caso tali azioni non presentino necessità di ulteriori fondi le risorse eccedenti verranno distribuite tra le altre linee di finanziamento del presente bando a partire da quella con il maggiore differenziale tra la somma ammessa e quella finanziata.

Inoltre, nel caso in cui durante la realizzazione del programma venissero rese disponibili dal Ministero altre risorse derivanti da economie da parte di altre Regioni, viene previsto che queste siano destinate prioritariamente alla linea di finanziamento avente maggiore differenziale tra la spesa ammessa e la spesa finanziata.

Qualora la linea di finanziamento interessata sia quella a favore delle imprese apistiche, la ripartizione dei fondi aggiuntivi sarà effettuata prioritariamente all'azione avente maggiore differenziale tra la spesa ammessa e la spesa finanziata.

Eventuali risparmi di spesa (economie) emersi durante la rendicontazione delle altre linee di finanziamento, queste saranno riutilizzati per le imprese apistiche e verranno assegnati all'azione B2.

6.2 Forma e entità di sostegno

Per l'azione B 4 e B5:

La percentuale di contributo della spesa ammessa è pari al 60%.

Per l'azione B 2. “Prevenzione avversità climatiche” limitatamente all'“Alimentazione di soccorso”:

La percentuale di contributo della spesa ammessa, calcolata con le modalità indicate al paragrafo 8.3, è pari al 50%.

6.3 Limiti stabiliti alla spesa

Per le azioni B4 e B5:

- l'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento per soggetto richiedente è pari a € 30.000,00 IVA esclusa;



e07773f1



- l'importo minimo della spesa ammessa a finanziamento per soggetto richiedente è pari a € 2.000, IVA esclusa;

Per l'azione B2

- l'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento per soggetto richiedente è pari a € 7.500,00 IVA esclusa;
- l'importo minimo della spesa ammessa a finanziamento per soggetto richiedente è pari a € 1.000, IVA esclusa;

Limiti alla spesa specifici per l'azione B 4: Razionalizzazione della transumanza:

- Cavalletti o supporti: spesa massima ammissibile per singolo supporto € 80,00, IVA esclusa.
- Rimorchio per arnie: spesa massima ammissibile € 4.000,00, IVA esclusa.
- Carriole porta arnie: spesa massima ammissibile € 4.000,00, IVA esclusa.
- Arnie da nomadismo solo nido o complete con melario e telaini con fondo a rete anti varroa : spesa massima ammissibile € 110,00, IVA esclusa
- Sistemi di monitoraggio del peso degli alveari da remoto: spesa massima ammissibile € 1.200,00 IVA esclusa.

Nel caso in cui, per mancanza di fondi, una domanda venisse finanziata parzialmente, il beneficiario potrà rimodulare la spesa ammessa a contributo, sulla base del contributo spettante.

7. Criteri di selezione

La graduatoria di ammissibilità delle istanze presentate per le azioni B4 e B5 è redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità:

	Criterio	Punteggio
a	Impresa condotta da IAP (imprenditore agricolo professionale) o da coltivatore diretto	2
b	Giovane apicoltore	5
c	Nuovo beneficiario	3
d	Soggetto iscritto al sistema di controllo per la produzione di miele DOP o biologico	2
e	Impresa in zona montana	5
f	Conduzione al 31/12/2025 di un numero di alveari compreso tra 20 e 40	1
g	Conduzione al 31/12/2025 di un numero di alveari compreso tra 40 e 60	2
h	Conduzione al 31/12/2025 di un numero di alveari compreso tra 61 e 100	3
i	Conduzione al 31/12/2025 di un numero di alveari superiore a 100	4



e07773f1



I punteggi di cui alle lettere f, g, h, i sono alternativi.

A parità di punteggio si considera quale elemento di preferenza la minore età anagrafica del titolare e, nel caso di società, del socio amministratore.

Il punteggio per la zona montana viene attribuito ad imprese con sede legale e realizzazione degli investimenti fissi per destinazione in comune classificato interamente montano dal CSR.

Per l'azione B 2. non si applicano criteri di selezione.

Nel caso del verificarsi di condizioni ritenute di "Crisi climatica", verranno finanziate tutte le domande ammissibili.

8. Domanda di aiuto

8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Gli interessati potranno presentare domanda di finanziamento ad AVEPA dal giorno successivo alla pubblicazione del presente deliberazione, secondo le modalità dalla medesima previste, fino alla data del 6 ottobre 2026.

Nell'ambito delle singole graduatorie è possibile la presentazione di una sola domanda per soggetto giuridico.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il beneficiario si assume la responsabilità delle dichiarazioni e degli impegni in essa riportati. La domanda priva di sottoscrizione del legale rappresentante del beneficiario è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Eventuali comunicazioni relative alle domande dovranno pervenire all'indirizzo mail di posta certificata: protocollo@cert.avepa.it, specificando nell'oggetto delle stesse la fonte di finanziamento ed il sottoprogramma: Reg. (UE) n. 2021/2115 settore dell'apicoltura "sottoprogramma annualità 2027 linea di intervento Imprese".

8.2. Ricevibilità

Viene verificata la ricevibilità nei termini di:

- rispetto dei termini e della presentazione della domanda;
- presenza del codice fiscale del richiedente (CUAA);
- presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopracitati non sia rispettato e/o presente, la domanda è dichiarata irricevibile.

La fase di ricevibilità si conclude al più tardi entro i 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, con la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

8.3. Istruttoria di ammissibilità

La fase istruttoria si conclude al più tardi entro 75 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze.



e07773f1



I criteri di selezione sono verificati ed attribuiti da AVEPA nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità.

Per la sola azione B 2:

Ai fini della concessione, per il calcolo dell'importo della spesa ammissibile nella domanda di aiuto è richiesto di indicare:

- a. il numero di alveari per i quali si richiede l'aiuto; tale numero non può essere superiore al numero di alveari detenuti al 31/12/2025 ed effettivamente condotti al momento della domanda di finanziamento;
- b. la quantità unitaria distinta in candito o sciroppo zuccherino (kg/alveare) che si prevede di utilizzare nel verificarsi delle condizioni di crisi climatica;
- c. il prezzo unitario (euro/kg di candito o sciroppo zuccherino) come risultante dal preventivo con l'importo più basso.

Ai sensi del par. 3 art. 7 del Decreto il Ministero con proprio provvedimento approva la relazione di ISMEA che stabilisce la quantità di alimentazione di soccorso massima nonché il prezzo massimo unitario nazionale, calcolato come media nazionale, finanziabili per Regione e Provincia autonoma.

In prima istanza la spesa ammissibile viene calcolata sulla base delle quantità unitarie richieste e relativi prezzi, ovvero della spesa richiesta per l'alimentazione e della disponibilità di bando (paragrafo 6.3) in proporzione al numero di arnie richieste a sostegno nel rispetto dei limiti minimi e massimi della spesa ammessa a finanziamento (paragrafo 6.3).

L'ammissibilità della richiesta di sostegno non dà automaticamente diritto alla erogazione del sostegno. Il sostegno sarà erogato, eventualmente, soltanto a seguito del riconoscimento da parte del MASAF dello stato di "Crisi climatica" come di seguito specificato.

Successivamente al riconoscimento dello stato di "Crisi climatica" nelle forme indicate all'articolo 7 comma 3 del decreto ministeriale del 30 novembre 2022 n. 614768 ess.mm.ii, sarà possibile determinare, anche sulla base della quantità di alimentazione di soccorso espressa in Kg/alveare e del prezzo medio unitario indicato dal MASAF, la reale spesa ammessa.

La finanziabilità viene calcolata successivamente al 10 luglio 2027 sulla base delle modalità sotto indicate.

L'importo finanziabile, ai fini della liquidazione dell'aiuto, nel rispetto delle risorse disponibili da bando (paragrafo 6.3), sarà definito tenuto conto:

- della spesa ammissibile, calcolata sulla base della spesa richiesta;
- della spesa massima ammissibile per beneficiario stabilita successivamente alla comunicazione del MASAF, determinata dal numero di alveari dichiarati in domanda, moltiplicato per la quantità media nazionale di alimentazione somministrata, espressa in kg/alveare, e il prezzo medio unitario nazionale come determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e ss.mm.ii;

ammettendo al calcolo della spesa finanziabile e del relativo contributo massimo erogabile, pari al 50% della spesa ammessa, la minore delle due.

Al fine della liquidazione degli importi dovranno essere, in ogni caso, presentate a rendiconto le fatture giustificative della spesa ed i relativi pagamenti a coperture dell'importo finanziabile.



8.4. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. dichiarazione di proprietà dei fabbricati su cui verranno posizionate le attrezzature, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto;
2. dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente non sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà 2014/C49/01;
3. dichiarazione del rappresentante legale inerente il numero di arnie dichiarate in BDN al 31/12/2025;
4. tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo nel caso la scelta non ricada sul preventivo economicamente più conveniente;
5. relazione come da lettera e. paragrafo 5.2 “Condizioni di ammissibilità degli interventi”.
6. documentazione comprovante il punteggio richiesto alla data di presentazione della domanda:
 - a. per il punteggio qualità delle produzioni:
 - DOP, dichiarazione dell'Organismo di Controllo che il soggetto è inserito nel sistema di controllo;
 - biologico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del richiedente di essere assoggettato al metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. UE. n.848/2018.
 - b. per il punteggio “nuovo beneficiario”: dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non aver beneficiato dei contributi erogati con il bando, DGR n. 171/2023, DGR 896/2023, DGR 698/2024;
 - c. per punteggio IAP o coltivatore diretto: dichiarazione di possesso della qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 679 del 16/05/2017, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP (si veda lettera B del punto 4.2, ovvero titoli di studio);
 - d. il punteggio inerente la numerosità degli alveari condotti si riferisce alla consistenza in BDN data del 31/12/2025.
7. per interventi inerenti l'azione B 2. “Prevenzione avversità climatiche” “alimentazione di soccorso”:
 - a. il numero di alveari per i quali si richiede l'aiuto; tale numero non può essere superiore al numero di alveari detenuti al 31/12/2025 ed effettivamente condotti al momento della domanda di finanziamento;
 - b. la quantità unitaria distinta in candito o sciroppo zuccherino (kg/alveare) che si prevede di utilizzare nel verificarsi delle condizioni di crisi climatica;
 - c. il prezzo unitario (euro/kg di candito o sciroppo zuccherino) come risultante dal preventivo con l'importo più basso.
8. per interventi inerenti l'azione B4 “razionalizzazione della transumanza”:
 - a. dichiarazione di non essere iscritto nell'anagrafe nazionale come allevamento familiare;
 - b. dichiarazione di possedere un automezzo idoneo per l'installazione dell'attrezzatura prevista alla lettera c. del paragrafo 5.3.



e07773f1



I documenti indicati ai numeri da 1 a 5 e 7 e 8 sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza degli interventi connessi. La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 6, comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

9. Domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA predispose la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità delle attività svolte dai beneficiari e i pagamenti effettuati.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- a. fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto)
- b. elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;
- c. breve relazione relativa alla realizzazione dell'operazione finanziata;
- d. copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.
- e. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal Tipo di intervento

La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità della relativa spesa.

L'erogazione dell'aiuto avverrà in un'unica soluzione a saldo.

10 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito del presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme comunitarie, statali e regionali.

11 Riduzioni e penalità

La presentazione della domanda di pagamento deve avvenire entro il termine indicato dal bando e comunicato da AVEPA.

In caso di mancato rispetto della scadenza, si applica una riduzione del contributo, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto. Se il ritardo è superiore ai 10 giorni, la domanda è considerata decaduta.

12 Sanzioni ed esclusioni

L'attività di Controllo è svolta da AVEPA in ottemperanza al proprio manuale procedurale e a quanto previsto all'articolo 11 del DM. 614768 del 30/11/2022 e ss.mm.ii.

Qualora siano accertati casi di frode o negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni dell'art 59 del Regolamento (UE) n. 2116/2021.



Relativamente all'inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, sezione 3 del regolamento (UE) 2021/2115, si applica quanto previsto all'articolo 24 undecies del D.L.gs. n. 42 del 17 marzo 2023; ovvero:

1. I beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 "Tipi di intervento nel settore dell'apicoltura e aiuto finanziario dell'Unione", il cui uso e utilità economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti.

2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115 "ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione, incluso l'allevamento delle api", nonché in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull'identificazione del predetto materiale biologico.

3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all'importo percepito.

3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto.

La mancata realizzazione di intere azioni finanziate, in assenza dell'istanza di rinuncia entro il 30/06/2027, comporta l'esclusione dal regime di aiuti nell'annualità successiva della medesima azione, fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore dimostrabili.

13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando sono da applicare le pertinenti normative unionali, nazionali e relative agli Indirizzi procedurali generali del CSR DGR n. 687 del 5 giugno 2023 e ss.mm.ii.

14. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.



e07773f1



Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

15. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795547 – e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.
posta certificata: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
posta certificata: protocollo@cert.avepa.it



e07773f1

